

f. Concessione di aumenti triennali di stipendio con effetto 1° luglio 1932-8-

A norma dell'art. 12 (1° cap.) e dell'art. 68 (4° cap.) del Regolamento Interno per il personale, il Direttore Generale sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la concessione, con effetto 1° luglio 1932, degli aumenti triennali di stipendio a favore dei funzionari, impiegati e subalterni di cui all'unito elenco (vedi allegato in atti), ritenendo gli stessi meritevoli di detta concessione, sia per il servizio da essi prestato nell'ultimo triennio, sia per le classifiche da essi riportate.

Il Consiglio,

Udita la proposta del Direttore Generale,

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Permanente in adunanza del 30 corrente,

Delibera la concessione degli aumenti triennali di stipendio ai funzionari e subalterni meritevoli secondo le proposte del Direttore Generale stesso.